

*Comune di***MARINA DI GIOIOSA IONICA***Provincia di Reggio Calabria**www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI.

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di novembre alle ore 18:45 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	NAPOLI ISIDORO	P
Vestito Domenico	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
LUPIS FRANCESCO	P	MESITI PASQUALE	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	ROMEO VIVIANA	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	ALBANESE DANIELE	P

Presenti n. 10 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 10 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei programmi di educazione permanente e di coinvolgimento attivo della cittadinanza, la valorizzazione del territorio, anche attraverso l'inclusione sociale dei propri cittadini, finalizzata alla più consapevole partecipazione alla vita attiva, alla coesione sociale e all'aggregazione;

Atteso che nel territorio comunale, insistono degli appezzamenti di terreno di proprietà comunale che potrebbero essere destinati a tale utilizzo;

L'amministrazione intende utilizzare le aree disponibili per destinarli ad orti urbani con l'obiettivo di conseguire previa approvazione di apposito regolamento, a persone residenti la coltivazione ortofrutticola secondo tecniche naturali di coltivazione, senza scopo di lucro e per solo fine familiare.

Ravvisata la necessità di approvare un regolamento per la gestione degli orti urbani, comprensivo del criterio di assegnazione e dei compiti dei soggetti interessati,

Il Presidente cede la parola al Consigliere Napoli

Intervento del Consigliere Napoli “ L'ordine del giorno per il quale chiediamo l'approvazione a questo Consiglio Comunale rappresenta un passo verso una società più giusta, più solidale, più partecipata.

L'argomento in discussione si inquadra nel più vasto progetto della istituzione dell'Agricoltura Sociale nella quale vi è la coniugazione appunto, della Agricoltura con l'azione sociale nella salvaguardia dei terreni agricoli residui che hanno resistito alla azione devastatrice della speculazione edilizia.

Il PSC, lo strumento urbanistico che ha appena concluso la fase della conferenza di pianificazione che si avvia verso la sua fase conclusiva, sarà intriso di queste temi che ribaltano o almeno provano a ribaltare gli indirizzi in qui dominanti, ponendosi l'ambizioso obiettivo di restituire alle Persone ampi spazi oggi occupati dall'abbandono, dal cemento, dal traffico motorizzato e dai rifiuti.

Alcune di queste azioni prevedono l'impiego delle risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere anche azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di educazione e di servizi utili per la vita quotidiana. L'Agricoltura Sociale si basa su un assunto fondamentale porre al centro dell'azione la produzione non solo i beni di consumo, ma

anche beni relazionali, ispirati ad equità, solidarietà, sobrietà, reciprocità e altruismo. È convinzione di chi parla che solo attraverso la diffusione di questi principi che gli individui e la comunità possono indirizzarsi verso un autentico benessere fisico e psichico, non raggiungibile attraverso la disponibilità di soli beni materiali.

Scopo di tale processo è la integrazione delle tematiche dello sviluppo rurale, della inclusione sociale e della promozione della salute.

In tale contesto culturale va inquadrato il tema in discussione. Ed è intenzione di questa Maggioranza, ed io spero in tutto il Consiglio Comunale, aprire con questo atto deliberativo una discussione che investa e coinvolga i più ampi strati della pubblica opinione. Le realtà associative e di categoria, le formazioni politiche e sociali, la Chiesa, su di un percorso che non vuole e non può essere calato dall'alto ma che deve vivere e svilupparsi nella attiva partecipazione dei Cittadini. Sabato prossimo su questi temi in questa stessa sala si terrà una importante iniziativa con la partecipazione di un gruppo di giovani professionisti. Sarà incentrata proprio sui temi del recupero di parti della città oggi abbandonate e degradate anche con soluzioni del genere di cui stiamo discutendo stasera.

Nel merito invece dell'atto deliberativo, in campo vi è il regolamento per la istituzione e cessione di piccoli appezzamenti di terreno per uso privato e non a scopo di lucro con i due elementi principali che sono I° la individuazione dei potenziali lotti tra quelle aree di proprietà dell'ente II° la assegnazione degli stessi a chi ne fa richiesta

Prende la parola il **Consigliere Mesiti**, che si dichiara favorevole all'approvazione del Regolamento, stante che con tale strumento si svolgerà una azione, che da una parte è sociale di aiuto alle famiglie e dall'altra rappresenta uno strumento per i cittadini di riappropriarsi di parti del territorio comunale.

Vista la legge 241/90,

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso con il verbale n. 43 del 28/10/2015 acquisto al protocollo dell'ente in data 29/10/2015 Prot. 15018;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art 49 del T.U. del Decreto Legislativo 18/8/2000 n 267 sulla proposta deliberativa.

Il Presidente pone in votazione l'argomento

Presenti 10 Con voti favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la concessione degli orti urbani composto da n. 13 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
2. Di demandare il testo così come proposto al responsabile dell'ufficio tutela dell'ambiente e del territorio per l'individuazione di possibili terreni di proprietà comunale da destinare agli orti urbani;
3. Di dare atto che sul presente regolamento è stato acquisito il Parere del Revisore dei Conti con il verbale n. 43 del 28/10/2015 acquisto al protocollo dell'ente in data 29/10/2015 Prot. 15018;
4. Di demandare al Responsabile del servizio alla persona, tutte le procedure necessarie per l'individuazione, tramite apposita procedura pubblica, dei soggetti assegnatari dei citati orti;
5. Di dare atto che il presente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

DELIBERA

Di dichiarar la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE
IN SUO DEGLI ORTI URBANI

*(Approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n° 56 del 11 Novembre
2015)*

Indice

Art. 1 – Gli orti urbani – Finalità

Art. 2 – Individuazione delle aree ortive

Art. 3 – Assegnazione dei lotti

Art. 4 – Aveni diritto

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali

Art. 7 – Riscossione del canone

Art. 8 – Gestione delle aree ortive e vigilanza

Art. 9 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione

Art. 10 – Manutenzione straordinaria

Art. 11 – Obblighi degli assegnatari

Art. 12 – Divieti agli assegnatari

Art. 13 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Gli orti urbani – Finalità

1 - Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi: introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando d'aspetto paesaggistico e quello sociale;

costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;

favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;

contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;

favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;

promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;

orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;

promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche; consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;

consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.

2 - I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.

3 - In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2 – Individuazione delle aree ortive

1 - La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

2 - Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3 – Assegnazione dei lotti

1 - L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:

L'Ufficio Comunale, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, predispone con cadenza triennale (**TRIENNALE**), un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune; l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;

L'Ufficio redige la graduatoria e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale.

2 - Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'autocertificazione in cui i richiedenti dichiarino:

- i propri dati anagrafici;
- la residenza;
- di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica o di altro comune della Locride (intesa da Bovalino a Riace e salendo fino alle zone montane), un appezzamento di terreno superiore a mq. 50, sul quale poter esercitare attività orticola;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

3 - Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.

4 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.

5 - L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danno incidentia persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art. 4 – Aveni diritto

1 - Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito

né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica o altro Comune della locride, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

2 - Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.

3 - Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

4 - L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

5 - L'Ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta Comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali ed educativi, ai Centri e alle Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti, per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6. I costi del progetto sono totalmente a carico del proponente.

6 - L'Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l'Amministrazione sostiene o che utilizzino l'ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.

In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico tutti gli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

1 - L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2 - Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

3 - Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

4 - In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia

possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

5 – In caso di decesso il coniuge o i figli minori per il tramite del loro tutore, che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.

6 - In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

7 - In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria nei limiti della concessione originaria.

Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali

1 - Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

2 - E' prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l'assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore all'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 7 – Riscossione del canone

1 - Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere corrisposto al Comune di Marina di Gioiosa Jonica tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Art. 8 – Gestione delle aree ortive e vigilanza

1.- Gli orticoltori riuniti in assemblea debbono individuare tra di essi il responsabile di area ortiva, colui che dovrà interagire con l'ufficio comunale competente per i problemi attinenti la gestione ed al quale competerà di svolgere funzioni di sorveglianza sul rispetto del Regolamento d'uso dell'area ortiva, sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive. Solo il responsabile di area ortiva può interagire con l'ufficio competente e farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'area.

2 - La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 9 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione

- 1 - L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
- 2 - L'Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
- 3 - La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
 - mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 - contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
 - violazione di uno dei divieti di cui al successivo Art. 12.

Art. 10 – Manutenzione straordinaria

- 1 - La manutenzione ordinaria compete al concessionario, mentre la straordinaria degli orti compete al Comune di Marina di Gioiosa Jonica. Per straordinaria si intendono interventi di sistemazione idrogeologica del terreno, restano esclusi posa o sostituzione di staccionate interventi sugli impianti esistenti o realizzati dal concessionario, posa o manutenzioni di impianti relativi all'approvvigionamento idrico che comunque dovranno essere realizzati dal richiedente, nonché tutte le opere attinenti alla messa a dimora delle colture.
- 2 - Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario nei limiti fissati dal precedente comma.

Art. 11 – Obblighi degli assegnatari

- 1 - Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
 - curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
 - osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
 - vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
 - pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
 - sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso della ortiva;

segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

Art. 12 – Divieti agli assegnatari

1 - Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:

di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali potranno essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell'area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione;

di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);

di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura,

accendere fuochi;

di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;

di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;

di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;

di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;

di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;

di erigere manufatti;

di utilizzare con moderazione l'uso dei prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali e fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica.

Art. 13 – Norme finali e transitorie

1 - Il presente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Ass.te Sociale EMILIA LEONARDO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO

F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17-11-2015, Prot. N 1268 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 17-11-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 11-11-2015;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 17-11-2015 al 02-12-2015, senza reclami.

Data 11-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI